

Dipartimento
Risorse umane e organizzazione

Settore Facility management
e sicurezza nei luoghi
di lavoro

Centralino 02 7740 1
www.cittametropolitana.mi.it



Città
metropolitana
di Milano

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- PARTE AMMINISTRATIVA -

APPALTO DI FORNITURA CON POSA IN OPERA E SERVIZI

RETTIFICATO

SALE DI RAPPRESENTANZA - CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

IMPIANTI AUDIOVIDEO

CUP I49I25000240003

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, DA ESPLETARSI TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA E SERVIZIO INERENTI AD IMPIANTI AUDIO VIDEO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	
Art. 1 Oggetto dell'appalto e definizioni	3
Art. 2 Ammontare dell'appalto e importo del contratto	4
Art. 3 Condizioni di esecuzione e modalità di stipulazione del contratto	5
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	
Art. 4 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	6
Art. 5 Documenti contrattuali	6
Art. 6 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	6
Art. 7 Fallimento dell'appaltatore	6
CAPO 3 - TERMINI PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA	
Art. 8 Luoghi, Tempi di Consegna e Installazione	7
Art. 9 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali	8
Art. 10 Verifica di Conformità	8
Art. 11 Assistenza e Formazione	8
Art. 12 Penali	12
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	
Art. 13 Anticipazione del prezzo	13
Art. 14 Pagamenti	13
Art. 15 Pagamenti a saldo	14
Art. 16 Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti	14
Art. 17 Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia	14
Art. 18 Cessione del contratto e cessione dei crediti	16
CAPO 5 - GARANZIE	
Art. 19 Garanzie per la partecipazione	16
Art. 20 Garanzie definitive	16
Art. 21 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	17
CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	
Art. 22 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	18
Art. 23 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	18
CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	
Art. 24 Subappalto	19
Art. 25 Responsabilità in materia di subappalto	20
Art. 26 Pagamenti dei subappaltatori	21
CAPO 8 - NORME FINALI	
Art. 27 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	22
Art. 28 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	22
Art. 29 Risoluzione del contratto e recesso	23
Art. 30 Gestione dei sinistri	24
Art. 31 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	25
Art. 32 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	26
Art. 33 Accordi multilaterali	26
Art. 34 Incompatibilità di incarico	26
Art. 35 Spese contrattuali, imposte e tasse	26
Art. 36 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza	27

CAPO 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto (C.P.V. 30230000-0 Apparecchiature informatiche ; 51300000-5 Servizi di installazione apparecchiature di Comunicazione; 32500000-8 Materiali per telecomunicazioni ; 50340000-0 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottiche) consiste nella fornitura con posa in opera di apparati audio video necessari per l'allestimento delle sale delle sedi di Via Vivaio e di Viale Piceno della Città Metropolitana di Milano. A seguito della fornitura, è previsto nell'appalto anche un servizio di manutenzione e di assistenza per la durata di due anni.
2. La fornitura con posa in opera riguarda n° 9 ambiti di progetto :
 - 1) Progetto Audio e Video Sala Consiglio,
 - 2) Progetto Circuito Chiuso,
 - 3) Progetto Sala Affreschi,
 - 4) Progetto Sala Giunta,
 - 5) Progetto Filodiffusione,
 - 6) Progetto Circolo Petofi
 - 7) Progetto Sala Caccia,
 - 8 Progetto Allestimento Trasversale Sale,
 - 9) Sistemi di Mirroring e Videocall.
3. Sono compresi nell'appalto le prestazioni di manodopera, le forniture, l'uso di eventuali macchinari e ogni altro onere non specificatamente richiamato ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte della fornitura con posa in opera oggetto dell'appalto.
4. L'affidatario dovrà eseguire la fornitura, l'allestimento e l'assistenza nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel presente capitolato speciale d'appalto; dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
6. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, sono stati acquisiti, rispettivamente, i seguenti codici:
 - a. **Codice identificativo della gara (CIG):** xxxxxxxxx
 - b. **Codice Unico di Progetto (CUP):** I49I25000240003
7. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a. **Codice dei contratti pubblici:** il D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;
 - b. **D. Lgs. 81/2008:** il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c. **Stazione appaltante:** il soggetto che affida contratti di appalto, e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice dei contratti pubblici;
 - d. **Operatore economico:** qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica;
 - e. **Appaltatore:** Operatore economico che si è aggiudicato il contratto;
 - f. **RUP:** il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'articolo 15 del codice dei contratti pubblici;
 - g. **DEC:** il Direttore dell'esecuzione del Contratto ai sensi dell'articolo 31 co 1 dell'Allegato II.14 del codice dei contratti pubblici;
 - h. **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale;
 - i. **DUVRI :** Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza di cui all'articolo 26 del D. Lgs.

81/2008;

- l. **Costo del personale (anche Costo MO):** il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;
- m. **Sicurezza speciale: (anche CS):** Costi per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, con riferimento al paragrafo 4 dell'allegato XV e Costi per l'attuazione del DUVRI, relativi ai rischi da interferenza art. 26 comma 3 D. Lgs. 81/2008.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. Nel rispetto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la stazione appaltante non ha suddiviso l'appalto in lotti.
2. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

Descrizione		TOTALE (L)
1	Forniture con posa	
	<i>Progetto Audio e Video Sala Consiglio</i>	€ 303.633,50
	<i>Progetto Circuito Chiuso,</i>	€ 29.456,00
	<i>Progetto Sala Affreschi,</i>	€ 101.841,00
	<i>Progetto Sala Giunta,</i>	€ 20.235,00
	<i>Progetto Filodiffusione,</i>	€ 51.763,00
	<i>Progetto Circolo Petofi</i>	€ 9.175,00
	<i>Progetto Sala Caccia,</i>	€ 69.865,00
	<i>Progetto Allestimento Trasversale Sale</i>	€ 102.392,50
	<i>Sistemi di Mirroring e Videocall.</i>	€ 203.848,00
	<i>di cui Costi della manodopera- € 71.400,00</i>	€ 892.209,00
2	Servizio Manutenzione e Assistenza	
	<i>di cui Costi della manodopera- € 105.000,00</i>	€ 116.065,08
	IMPORTO A BASE DI GARA (1+2)	1.008.274,08
3	Costi della sicurezza (CS) non soggetti a ribasso	26.766,27 €
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)	1.035.040,35€

La seguente tabella è eliminata:

3. ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

		Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
A.1	Forniture con posa al netto della Manodopera (MO)	€ 820.809,00	

A.2	Costi della manodopera (MO) di A1		€ 71.400,00
B.1	Servizio Manutenzione e Assistenza	€ 11.065,08	
B.2	Costi della manodopera (MO) di B1		€ 105.000,00
C	Costi della sicurezza (CS)		€ 26.766,27
	TOTALE	€ 821.874,08	€ 213.166,27

5. L'operatore economico indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale, così come richiesto dall'art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023.

7. Il CCNL applicato per il presente capitolato ad entrambe le prestazioni è il Contratto collettivo Terziario Confcommercio (H011)

Restano esclusi dall'appalto i lavori che la stazione appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Art. 3 - Condizioni di esecuzione e modalità di stipulazione del contratto

1. Per l'esecuzione della fornitura e del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 113 del Codice, sono richieste le seguenti certificazioni (o equivalenti):

1. Bosch
2. Lightware
3. Analog Way
4. Christie
5. Roly
6. Fhhon
7. Creston

L'esecutore dell'appalto dovrà essere installatore/partner certificato e quindi riconosciuto ed autorizzato dai suddetti marchi produttori (od equivalenti).

La richiesta delle certificazioni ha una duplice finalità: da un lato garantire omogeneità tra le strumentazioni già in uso e quelle nuove, assicurando così un'installazione e una configurazione ottimali, dall'altro, sul piano manutentivo, essendo previsto un servizio di manutenzione e assistenza di 24 mesi, l'azienda aggiudicataria dovrà essere in grado di intervenire anche sulle apparecchiature già installate, appartenenti alle marche indicate.

Tali certificazioni dovranno essere presentate dall'Operatore economico entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e dunque prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione con conseguente perdita del diritto di stipulare il contratto. In caso di consorzio, RTI, subappaltatore, la registrazione dovrà essere posseduta dall'impresa che eseguirà la fornitura.

2. Il contratto è stipulato **"A corpo"**.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

3. L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

4. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1.

5. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate.

6. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo Art. 2.

I vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

7. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità individuate dalla Stazione appaltante e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, come da indicazioni della Direzione Esecuzione Contratto.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 5 - Documenti contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) Il disciplinare di gara
 - b) Il presente capitolato speciale d'appalto, comprensivo della parte amministrativa e della parte tecnica
 - c) il computo metrico estimativo
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti pubblici, d. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
 - b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 7 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la

stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura con posa e del servizio di manutenzione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 124 del codice dei contratti pubblici.

2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

CAPO 3

TERMINI PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA

Art. 8 - Luoghi, Tempi di Consegna e Installazione

1. L'operatore economico dovrà consegnare alla Stazione Appaltante i beni oggetto del presente appalto entro e non oltre il termine perentorio di **270 (duecentosettanta) giorni, naturali e consecutivi**, decorrenti dall'avvio del contratto, nelle due sedi istituzionali della Città Metropolitana di Milano di Via Vivaio e di Viale Piceno, con le modalità sottostanti.

Si chiede di frazionare la consegna secondo i seguenti 3 step:

- 1) prodotti previsti dai progetti: "Sala Giunta", "Circolo Petofi", "Sala ex Caccia", Sistemi di Mirroring e videocall" e "Allestimento trasversale sale", (riferimenti al Computo Metrico n. 4, 6, 7, 8 e 9). La consegna dovrà essere effettuata entro 30 giorni lavorativi, dall'avvio del contratto. Una volta che l'operatore aggiudicatario avrà reperito tutto il materiale, nel suddetto termine, concorderà con la stazione appaltante la consegna, almeno 2 settimane prima, per riservare gli spazi necessari, nelle sedi di via Vivaio e viale Piceno, all'installazione, configurazione, verifica ed al collaudo di tutte le strumentazioni. L'installazione dovrà essere completata entro e non oltre 15 gg lavorativi dalla consegna;
- 2) prodotti previsti dal progetto: "Circuito Chiuso", "Sala Affreschi" e "Filodiffusione" (riferimenti al Computo Metrico n. 2, 3 e 5). La consegna dovrà essere effettuata a marzo 2026, concordandone la consegna almeno 3 settimane prima, per programmare il cablaggio dei cavi necessari per il circuito chiuso e la filodiffusione e l'installazione, la configurazione, la verifica ed il collaudo di tutte le strumentazioni, da effettuarsi tra il 16 marzo ed entro e non oltre il 10 aprile (sotto data, la stazione appaltante sarà più precisa, e fornirà i 10 giorni lavorativi, esatti, disponibili per l'operatore, per portare a termine i suddetti lavori, in base agli eventi istituzionali dell'Ente);
- 3) prodotti previsti da progetto: "Sala Consiglio" (riferimento al Computo Metrico n. 1). La consegna dovrà essere effettuata a fine giugno 2026 (sotto data, la stazione appaltante sarà più precisa), concordandone la consegna almeno 3 settimane prima. L'installazione, dovrà essere preceduta da un'accurata bonifica di tutti i vecchi cavi audio. Solo successivamente sarà effettuata l'installazione, la configurazione, la verifica ed il collaudo di tutte le strumentazioni, che dovrà essere effettuata tra fine luglio ed entro e non oltre il 10 settembre (sotto data la stazione appaltante sarà più precisa, e fornirà i 25 giorni lavorativi, esatti, disponibili per l'operatore, per portare a termine i suddetti lavori, in base agli eventi istituzionali dell'Ente);

Art. 9 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

1. Tutte le forniture devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto. Tutti gli apparati potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione degli stessi da parte del direttore dell'esecuzione del contratto. La verifica sarà eseguita all'atto della consegna (presso il luogo di consegna indicato dall'Amministrazione Ordinante).
2. Le forniture previste dal progetto sono campionate e sottoposte all'approvazione del direttore dell'esecuzione del contratto, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dell'esecuzione del contratto può rifiutare in qualunque momento le forniture deperite dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverle dal cantiere e sostituirle con altri a sue spese.

Art. 10 - Verifica di conformità

1. A seguito della consegna e dell'installazione degli apparati multi mediali, l'Amministrazione procederà ad accertare, relativamente a ciascun ambito di Progetto (come elencati all'art 1 comma 2) che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative nel rispetto delle previsioni contrattuali.
In caso di esito negativo della verifica e di non corretto funzionamento delle attrezzature, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali e fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'affidatario e la risoluzione del contratto nel caso la fornitura fosse inadatta alla sua destinazione.
2. Resta inteso che l'accettazione delle forniture di cui all'art.9 e l'esito positivo della verifica di conformità non costituisce accettazione senza riserve dei Prodotti da parte dell'Amministrazione, avendo questa ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa. I
3. Il Responsabile Unico del Progetto controlla l'esecuzione del contratto, congiuntamente con il Direttore dell'Esecuzione ed emette il certificato di verifica di conformità
4. Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, sono a carico del Fornitore, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per le verifiche.

Art. 11 - Assistenza, manutenzione, garanzia dei prodotti e Formazione

Assistenza, manutenzione e formazione del personale sono regolamentate dalle successive indicazioni.

Si tratta del servizio di assistenza e manutenzione tecnica, degli impianti audiovisivi già installati in Città metropolitana di Milano e di quelli che saranno installati con il presente Capitolato, al fine di mantenerli in perfetto stato d'uso garantendo il funzionamento continuativo degli stessi.

1. Durata

Il servizio di assistenza e manutenzione sarà fornito per 24 (ventiquattro) mesi dalla data concordata, successivamente al superamento del collaudo di tutte le nuove strumentazioni installate.

2. Luogo e condizioni di esecuzione dei servizi

Il luogo di esecuzione della fornitura con posa e del relativo servizio di assistenza e manutenzione è identificato nelle sale di rappresentanza di Palazzo Isimbardi, sito in via Vivaio 1 e nella sede di Viale Piceno con la specifica che, allo stato attuale, solo la sede di rappresentanza di Palazzo Isimbardi ha impianti installati.

3. **Sopralluogo obbligatorio successivo all'aggiudicazione**

Il sopralluogo successivo all'aggiudicazione è obbligatorio.

L'impresa aggiudicataria dovrà effettuare un sopralluogo preventivo per verificare le strumentazioni installate già in essere e per poter dichiarare di essere a perfetta conoscenza delle località dove deve essere eseguita la fornitura con posa e il servizio di manutenzione al fine di essere edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo, nonché di tutti gli elementi che possono influire sul rendiconto degli stessi e al fine di essere a conoscenza dei problemi logistici di qualsiasi natura. Conseguentemente non potranno essere sollevate eccezioni di sorta per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso della fornitura e del servizio, né richiedere compensi diversi da quelli previsti nel contratto.

4. **Manutenzione correttiva a chiamata**

Per manutenzione correttiva a chiamata sono da intendersi gli interventi da parte del personale tecnico qualificato presso le sedi di Città metropolitana di Milano, sia per la manutenzione correttiva alle apparecchiature già installate, descritte in Allegato "A", sia alle apparecchiature da installare, previste dal presente progetto, consistenti nella diagnosi e nella correzione del cattivo o del mancato funzionamento delle apparecchiature.

La manutenzione correttiva consiste nella diagnosi e nella correzione del cattivo o del mancato funzionamento delle apparecchiature. Sarà pertanto a cura della ditta che vincerà la gara, intervenire presso le sedi attrezzate nei termini di seguito riportati :

Sede di Milano – Palazzo Isimbardi - Sala Consiglio – Via Vivaio 1 – 20122 Milano:

1) entro 1 (una) ora, nel caso di svolgimento del Consiglio Metropolitan di Milano, per non incorrere nell'interruzione di un organo istituzionale;

2) entro 24 (ventiquattro) ore lavorative, negli altri casi, presso entrambe le sedi di Milano – Palazzo Isimbardi e sede di viale Piceno.

Le richieste di manutenzione, sopra descritti, saranno comunicate telefonicamente dal personale della Città Metropolitana di Milano e successivamente ufficializzate via mail.

Qualora l'intervento non portasse alla risoluzione della segnalazione, il servizio di manutenzione dovrà prevedere e comprendere la gestione delle problematiche tramite apparati di back-up in modo tale da poter proseguire con l'operatività della sala come di seguito riportato:

Apparati di Back-up

L'impresa aggiudicataria metterà a disposizione di Città Metropolitana - Milano, apparecchiature di back-up per l'eventuale "fuori servizio" delle tecnologie video elencate nell'"Allegato A" ed in quelle elencate nel capitolato e secondo le seguenti modalità:

1) PRODOTTI IN GARANZIA:

Verifica da parte dei tecnici della ditta del "fuori servizio".

La ditta metterà a disposizione di Città Metropolitana di Milano apparati di back-up a titolo gratuito per il tempo necessario alla riparazione/sostituzione dell'apparecchiatura guasta.

2) PRODOTTI FUORI GARANZIA:

Verifica da parte dei tecnici della ditta del “fuori servizio”.

La ditta metterà a disposizione di Città Metropolitana – Milano un apparato di back-up, per almeno 15 gg lavorativi. In questo periodo, formulerà un preventivo per la riparazione/sostituzione necessaria dell'apparato guasto e lo sottoporrà alla stazione appaltante per accettazione.

Dopo l'accettazione del preventivo, l'apparato di back-up sarà lasciato, a titolo gratuito, per il tempo necessario dell'avvenuta riparazione/sostituzione.

Per gli interventi di cui sopra ove Città Metropolitana – Milano, avesse bisogno di supporto tecnico/operativo “immediato”, l'operatore garantirà un ulteriore servizio tecnico di supporto diagnostico WEB (ove la rete IP del committente lo consenta, tramite accesso in VPN), ON-LINE telefonico o in videoconferenza.

Il servizio sarà fornito nelle seguenti modalità :

Tempi di risposta:

- Sedi di Milano : immediato in modalità off-site.

Giornate ed orari di reperibilità:

- dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 21:00,
- Sabato dalle 9:00 alle 18:00,

Le richieste di manutenzione, sopra descritti dovranno essere eseguite tramite telefonate e successive e-mail da parte di Città Metropolitana di Milano.

Tale manutenzione comprende anche la fornitura delle parti di ricambio, fatta eccezione per le apparecchiature non coperte da garanzia, necessarie per ripristinare il perfetto funzionamento delle apparecchiature malfunzionanti.

Il servizio di manutenzione correttiva a chiamata comprende tutte le forniture delle parti di ricambio necessarie, tranne quelle per apparecchiature che presentano malfunzionamenti dovuti a:

- guasti nell'alimentazione della rete elettrica, negli impianti di condizionamento

dell'aria e di controllo dell'umidità

- infiltrazioni d'acqua
- eventi atmosferici
- eventi vandalici
- manomissioni o furti

5. Manutenzione preventiva

Il servizio di manutenzione preventiva verrà effettuato periodicamente *con Nr. 03 (3)* visite annuali, con cadenza quadrimestrale, per ogni “sistema di apparecchiature” installate nelle sale elencate in allegato “A” e nel Capitolato Tecnico.

La manutenzione preventiva consisterà nell'attività diretta a ridurre la possibilità di guasti delle apparecchiature ed estenderne la loro vita operativa.

Le visite previste saranno stabilite in accordo con la Città Metropolitana di Milano.

Nel corso degli interventi di Manutenzione Preventiva, verrà eseguita la verifica degli

aggiornamenti firmware e della formazione del personale preposto alla gestione degli apparati.

Tale manutenzione comprende anche la fornitura delle parti di ricambio, fatta eccezione per le apparecchiature non coperte da garanzia, necessarie per ripristinare il perfetto funzionamento delle apparecchiature malfunzionanti.

Il servizio di manutenzione preventiva comprende tutte le forniture delle parti di ricambio necessarie, tranne quelle per apparecchiature che presentano malfunzionamenti dovuti a:

- guasti nell'alimentazione della rete elettrica, negli impianti di condizionamento

dell'aria e di controllo dell'umidità

- infiltrazioni d'acqua
- eventi atmosferici
- eventi vandalici
- manomissioni o furti

6. Assistenza tecnica da remoto

Per assistenza tecnica da remoto è da intendersi l'assistenza a supporto telefonico da remoto off-site, da parte di personale tecnico per la sede di Milano, all'utilizzo delle apparecchiature audiovisive di Città Metropolitana durante evento di Consiglio.

Il personale dovrà essere disponibile dalle ore 8.30 alle ore 18:00 tramite numero di ufficio e dalle 18:00 alle 21:00 tramite numeri di cellulare di reperibilità, le numerazioni dedicate ci dovranno essere comunicate alla stipula del contratto.

Incluso nel pacchetto di assistenza e manutenzione, dovrà esser compresa, nel presente contratto, un'assistenza tecnica ON-SITE, da definirsi con il personale di Città Metropolitana di Milano, pianificandole con almeno 5 giorni lavorativi antecedenti all'evento, gli interventi potranno essere gestiti nelle seguenti modalità :

- nr. 02 interventi mensili.

Il servizio, sarà svolto da nr. 01 tecnico qualificato, per supporto gestione eventi in affiancamento al nostro personale.

L'intervento tecnico in giornate feriali dovrà coprire la seguente fascia oraria 8:30-17:30, salvo differenti accordi con il vostro personale, l'uscita potrà essere anticipata alla 7:30/8:00 o potrà essere suddiviso in 4 mezze giornate, oppure, potranno essere concentrate più uscite in un singolo mese, rispettando le 2 uscite di media mensile.

7. Formazione

Sarà cura dell'operatore aggiudicatario, mediante il suo personale tecnico qualificato, formare il personale tecnico della Città Metropolitana di Milano, non appena installate le nuove strumentazioni, che proseguirà durante le configurazioni, le verifiche e fino al collaudo.

Al completamento dei lavori, dei singoli progetti dovranno essere dedicate, mediamente, 2 giornate di formazione, da 8 ore ciascuna (intervallate dalla pausa pranzo), al nostro personale, per ogni singolo progetto. Questo vuol dire 18 giornate in totale. Potranno essere distribuite in base all'esigenze istituzionali della stazione appaltante e della difficoltà del progetto. A titolo di esempio, potrebbero essere necessarie 7 giornate per il progetto Sala Consiglio, 4 per il Progetto sala Affreschi e via discorrendo, fino ad arrivare ad una giornata intera per i progetti più semplici ed a mezza giornata per quelli meno complicati, per un totale di 18 giornate, che potranno essere spezzate anche in mezze giornate da 4 ore, a discrezione della stazione appaltante, operate a cura di un tecnico specializzato che abbia seguito le varie installazioni. Le date dei corsi saranno concordate

preventivamente, e saranno comunicate almeno il giovedì della settimana precedente a quella di effettuazione delle giornate dei corsi.

8. Garanzia dei prodotti

La garanzia minima di ogni prodotto fornito ed installato dovrà essere di almeno 24 mesi, a partire dalla data del superamento del collaudo.

Allegato "A" (prodotti già installati da mantenere)

Visualizzazione su grandi schermi:

n. 03 Videoproiettori Christie 880DWU-GS, monochip 0,67".DMD tecnologia laser fosforo ad alta efficienza:

n. 01 Ottica Christie 140-131106-01 Lens Zoom HP G/GS 1.22-1.52 (All G & GS- Use for Blend & Warp applications)

n. 02 Ottiche 0,95-1.22:1 ZOOM

n. 03 Teli Screenline WAVE PLUS WP305DWI0WW Schermo bianco con bordi neri - 16:9 - dimensione immagine 305x172cm / a cassetto elettrico;

Impianto video

n. 04 Monitor Samsung HRM ViewFinity S7 - S70A da 32" UHD Flat ;

n. 01 Blackmagic MultiView 4 Multiviewer per preview telecamere;

n. 03 Telecamere Panasonic AW-UE50;

n. 03 Supporti a parete per telecamere Panamed;

n. 01 AW-RP60 controllo remoto telecamere Panasonic;

n. 03 Blackmagic Mini Converter SDI to HDMI 6G - convertitori da SDI ad HDMI;

n. 01 Mixer grafico Pulse 4K+Dante AnalogWay;

n. 01 Matrice video MX2-16X16-HDMI20-Audio Lightware;

n. 07 Video Switcher con HDMI 2.0 e USB-C modello DCX-2x1-HC10 Lightware;

n. 07 Table box EXTRON MOD. SMB213 NERO

n. 10 EXTENDER HDMI TX + rete, modello HDMI-TPS-TX96 Lightware;

n. 10 EXTENDER HDMI RX + rete, modello HDMI-TPS-RX96 Lightware;

n. 01 Pc HP Pro-mini 400 G9 Intel Core i7, 32 GB RAM, 1TB SSD, Intel UHD 770;

n. 01 Switch di rete Netgear M4250-26G4F-PoE+ (GSM4230P);

n. 02 Encoder HDMI modello VINX-120AP-HDMI-ENC;

n. 03 Decoder HDMI modello VINX-110AP-HDMI-DEC;

n. 01 Matrice universale con connettività HDMI 2.0 e USB-C modello UCX-4:3-HC30.

n. 01 Lightware alimentatore PSU-2X20-400/12V + 30 LOOCK + 5 ADATTATORI RACK

DOMOTICA

Creston processore CP4, con tutti gli accessori necessari a controllare tutta la regia;

Creston sviluppo software dedicato e configurazione specifica per gestire in completezza la regia;

n. 01 iPad 10a generazione 64GB della Apple.

Art. 12 - Penali

1. Considerate le caratteristiche della fornitura e del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora l'operatore economico aggiudicatario non adempia all'obbligo contrattuale a seguito di inadempienze gravi formalmente contestate dal R.U.P. e riguardanti la qualità della fornitura fornita oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili all'appaltatore, riconosciuti come tali dal RUP.
2. Il mancato rispetto del termine stabilito per la fornitura e/o per la sostituzione della stessa in caso di difformità, comporta l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera pari allo 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
4. Il DEC segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale.
5. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del RUP, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa. Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue, documentate ed accettate, il RUP provvederà all'applicazione della penalità.
In caso di applicazione di penali, la garanzia fideiussoria è proporzionalmente escussa, fatto salvo l'obbligo dell'Appaltatore di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'intervenuta escussione.
Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata. Non danno luogo a responsabilità a carico della società le interruzioni dovute a cause di forza maggiore, intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori della normale conduzione dell'appalto, che la società non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 13 - Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 Allegato II.14 d.lgs. n. 36/2023 è esclusa l'anticipazione del prezzo (sono esclusi dall'anticipazione del prezzo i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma, o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o/e non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali).

Art. 14 - Pagamenti

1. Il pagamento sarà effettuato a seguito dell'emissione da parte del RUP del certificato di verifica di conformità secondo i tre step indicati all'articolo 8 del presente Capitolato e secondo le seguenti modalità:
 - saldo entro 30 giorni dalla data della ricezione della fattura.

Per il pagamento dell'IVA si applica l'Istituto dello Split Payment o scissione dei pagamenti.

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 02 aprile 2013 n. 55 e dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, la Città metropolitana di Milano a

partire dalla data 31 marzo 2015 accetta solamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013, reperibili sul sito www.fatturepa.gov.it.

La Città metropolitana di Milano effettuerà i pagamenti, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013.

La fattura dovrà essere inviata al codice IPA che verrà indicato dalla Stazione Appaltante a mezzo pec.

Si ricorda inoltre che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse riportano il numero CIG - Codice identificativo di gara

2 Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre, hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Città metropolitana di Milano e alla prefettura di Milano.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Città metropolitana di Milano.

Art. 15 - Pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.
2. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'appaltatore abbia presentato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.
3. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi delle prestazioni oggetto del presente affidamento, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Art. 16 - Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 e secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2008.
2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:
 - a. all'acquisizione del DURC definito all'articolo Art. 50 del presente Capitolato speciale d'appalto
 - b. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
 - c. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

- d.all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo Art. 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- e.ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.
- 3.Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso l'appaltatore, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 17 - Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia

- 1.Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo Art. 27, comma 4, del presente Capitolato.
- 2.Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:
- a.i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b.i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c.i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
- 3.I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010.
- 4.Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo Art. 1, comma 5.
- 5.Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010:
- a.la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b.la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 6.I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
9. Prima della stipula del contratto l'appaltatore deve rilasciare una dichiarazione di insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

Art. 18 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 comma 12, dell'allegato II.14 art. 6 del codice dei contratti pubblici e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti.
3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

CAPO 5 GARANZIE

Art. 19 - Garanzie per la partecipazione

1. Per la partecipazione l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Art. 20 - Garanzie definitive

1. All'atto della stipulazione del contratto di accordo quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

1. al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c.;
3. all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 per la garanzia provvisoria.

Art. 21 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Secondo quanto richiesto dall'articolo 117 del codice dei contratti pubblici, l'appaltatore costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna e dell'installazione delle forniture anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della fornitura con posa degli apparati audio visivi

L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'installazione il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di consegna delle forniture. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

2. Le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

CAPO 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 22 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d. il DURC, ai sensi dell'articolo 26, comma 2;
 - e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'appaltatore deve trasmettere il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:
 - a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo Art. 96 ; con le eventuali proposte di integrazione di cui all'articolo Art. 100 del D.lgs 81/2008 ;
 - b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 96 comma 1 bis D.Lgs. 81/2008.

Art. 23 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:
 - a. osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 , 19, 95 , 96 e 97 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto rispetto a quanto stabilito all'articolo Art. 37, commi 1, 2 o 4, oppure agli articoli Art. 39, Art. 40, Art. 41 o Art. 42.

CAPO 7 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 24 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.
I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio la fornitura con posa e il servizio di manutenzione compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente indicata all'articolo Art. 4 del presente capitolato e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
3. Ai sensi del comma 2, articolo 119 del codice, si precisa che nei documenti di gara sono indicate le lavorazioni oggetto del contratto che dovranno essere eseguite obbligatoriamente dall'aggiudicatario, fermo restando le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
4. I contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del codice dei contratti pubblici. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
5. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. Si precisa che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 2012, n. 646 - n.d.r..
6. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice dei contratti possono affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice dei contratti pubblici;
 - c) all'atto dell'offerta siano state indicate le prestazioni o le parti di prestazioni che si intende subappaltare.
7. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice dei contratti pubblici e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del codice dei contratti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60 comma 2.

9. Ai sensi del comma 17, articolo 119 del codice, si precisa che nei documenti di gara sono indicate lavorazioni oggetto del contratto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e degli altri articoli del Codice dei contratti pubblici in tema di subappalto.
10. Le disposizioni di cui al presente CAPO si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
11. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.

Art. 25 - Responsabilità in materia di subappalto

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, quest'ultimo è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del codice dei contratti pubblici. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 119 del codice dei contratti. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. Art. 41. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6 del codice dei contratti pubblici.
4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 3, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
5. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione.
6. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.
7. Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, il

subappaltatore è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

8. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
9. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
10. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
11. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 5 di cui all'art. Art. 43 del presente capitolato entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Art. 26 - Pagamenti dei subappaltatori

1. In accordo all'articolo 119, comma 11, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'articolo 119 del codice dei contratti, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
 - c. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

CAPO 8 NORME FINALI

Art. 27 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. Nell'appalto in oggetto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto collettivo Terziario Confcommercio (H011) e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni

- dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
 - d. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità.
2. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.
 3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.
 4. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
 5. In caso di violazione dei commi 2 e 3, il datore di lavoro è sanzionato amministrativamente con il pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 28 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.
4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante:
 - a. Trattiene dal certificato di pagamento di cui agli articoli Art. 24 e Art. 25 del presente Capitolato Speciale d'appalto, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
 - b. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
 - c. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo del comma 4, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso

l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro tale termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

5. Qualora il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste, la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 29 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Ai sensi dall'articolo 122, comma 1 del codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del codice dei contratti pubblici;
 - con riferimento alle modificazioni consentite dal codice dei contratti pubblici di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
 - a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro I del codice dei contratti pubblici.

b-bis. al momento dell'aggiudicazione ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del codice dei contratti pubblici, che avrebbe determinato l'esclusione dalla procedura.
3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.
7. L'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e

- all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.
8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo Art. 30, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-ter e dall'articolo 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14 del codice dei contratti pubblici.
 10. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo.
 11. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Art. 30 - Gestione dei sinistri

1. Al direttore dell'esecuzione del contratto è attribuito il computo di compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigere processo verbale alla presenza dell'esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto quest'ultimo.
2. Ai sensi dell'articolo 9 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici, restano a carico dell'esecutore:
 - a. tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - b. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
3. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b. le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
 - d. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 31 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a. Il rispetto delle norme europee e nazionali attinenti alle materie relative al trattamento dei dati personali (G.D.P.R. n. 679/2016). La fornitura dovrà essere, inoltre, svolta nel rispetto dei regolamenti interni della Città metropolitana di Milano, delle prescrizioni impartite all'avvio della fornitura e del presente Capitolato Speciale.

L'appaltatore si obbliga a mantenere la Stazione Appaltante sollevata ed indenne da ogni responsabilità relativa e conseguente a eventuali violazioni di legge che disciplinano la fornitura oggetto del contratto. In particolare, va specificato, che la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'appaltatore fornisca dispositivi di cui altri siano proprietari o ne detengano la privativa.

L'appaltatore sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di qualsiasi pregiudizio derivante, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che la Stazione Appaltante dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

L'Appaltatore dovrà comunicare, in sede di stipula del contratto, alla Stazione Appaltante un proprio Responsabile del contratto che gestirà in via principale tutti i rapporti con il Responsabile del Progetto e i referenti della Stazione Appaltante.
 - b. la pulizia delle sale oggetto di installazione e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto ;
 - c. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti;
 - d. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - e. l'idonea protezione dei prodotti forniti e dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione delle attività deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - f. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - g. il completo sgombero del cantiere entro 7 giorni dal positivo collaudo delle opere;
2. L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante; tale disposizione vige anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
3. L'appaltatore si assume l'onere di apprestamenti di sicurezza , incontri e riunioni necessari a limitare i rischi di interferenza con l'attività della Città Metropolitana di Milano.

Art. 32 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi

diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto D.Lgs. 104/2010.

3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 33- Accordi multilaterali

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere e si è impegnato ad accettare e a rispettare il patto di integrità adottato dalla Stazione appaltante e allegato al disciplinare di gara.
2. Il documento di cui al comma 1 costituisce parte integrante del presente Capitolato e del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegato.

Art. 34 - Incompatibilità di incarico

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs. 39/2013. L'appaltatore si è impegnato, infine, a rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.

Art. 35 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 36 - Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza

1. L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei

diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. La Stazione Appaltante tratta i dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore, in persona del legale rappresentante protempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella Richiesta d'offerta e sopra richiamate. Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.